

A VOTI unanimi.

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole progetto redatto dall'Università della Calabria per la Realizzazione di una palestra con annessi uffici;

2. di dare mandato al Dipartimento Urbanistica e Governo del territorio per l'esecuzione del presente provvedimento;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale in supplemento straordinario.

*Il Segretario*  
**F.to: Durante**

*Il Presidente*  
**F.to: Loiero**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
18 novembre 2009, n. 770

**Attuazione del D.Lgs. 24/1/2004, n. 42 e succ. mod. e integr. – Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Calabria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'art. 143, comma 2, del D.Lgs. 24/1/2004, n. 42 e succ. mod. ed integraz.. Modifiche D.G.R. n. 1088 del 30/12/08.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 34, comma 7.

VISTA la Legge regionale 4/9/2001, n. 19.

VISTA la Legge regionale 16/4/2002, n. 19.

VISTO il D.Lgs. 22/10/2004, n. 42.

VISTO il D.Lgs. 24/3/2006, n. 157 e successive mod. ed integr.

VISTA la Legge regionale 24/11/2006, n. 14 e successive mod. ed integr.

RICHIAMATA la Legge regionale del 16 aprile 2002, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il Titolo X «Delega di funzioni e competenze», Art. 61, «Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive», comma 3 «L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e succ. mod. e int. è delegata alle Province».

RICHIAMATO il D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come modificato con D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 e con L. 2 agosto 2008, n. 129.

RICHIAMATO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme in materia di «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59», all'art. 57 che così recita: «la Regione, con Legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti».

RICHIAMATO l'articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e s.m.e i., che prevede che le Regioni disciplinino, mediante apposite norme di legge, i procedimenti di pianificazione paesaggistica.

PRESO atto che:

— la Regione Calabria con Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio», ha stabilito, all'articolo 17, comma 2, che il Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R./P) della Regione ha valenza «paesaggistica» e ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito: Codice);

— la Regione Calabria, con L.R. n. 14 del 2006, ha aggiornato e specificato alcuni titoli della L.R. n. 19/02, particolarmente in tema di pianificazione paesaggistica, in conformità con le linee guida per la pianificazione regionale approvate;

— nella Regione Calabria è in atto un processo di pianificazione che vede coinvolti, oltre la Regione stessa, molteplici altri enti locali e territoriali attraverso la elaborazione del Quadro Territoriale Regionale con valenza paesaggistica;

— lo schema generale di Convenzione di cui all'art. 156, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni, non è stato predisposto nei termini stabiliti dalla norma, evidenziandosi la necessità e l'urgenza di provvedere in breve tempo alla pianificazione paesaggistica del territorio regionale, così come previsto dall'art. 143 del Codice.

RITENUTO di:

— dover dare coerenza e unicità all'azione pianificatoria nel territorio della Regione Calabria e consentire l'attuazione delle intese e degli accordi preliminari, anche in vista dell'attribuzione della specifica considerazione dei valori paesaggistici del Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (Q.T.R./P) della Regione Calabria, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s. m. e i., nonché ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57, in attuazione delle Leggi Regionali nn. 19/02 e 14/06;

— dover sottoscrivere una apposita intesa che stabilisca il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione congiunta del Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (Q.T.R./P), al fine di poter dare attuazione al successivo accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come previsto dall'articolo 143 del Codice;

— dover attuare le opportune azioni di cui all'art. 135 del Codice che impone alle Regioni di sottoporre il proprio territorio – limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso Codice, in collaborazione con lo Stato, nelle forme di cui all'art. 143 del Codice – a specifica normativa d'uso, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1088 del 23 dicembre 2008, avente ad oggetto «Attuazione del D.Lgs. 24/1/2004, n. 42 e succ. mod. e integr. – Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Calabria, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 143, comma 2, del D.Lgs. 24/1/2004, n. 42 così modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 157 del 2006 poi dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 63 del 2008 e dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 63 del 2008» con la quale è stato

approvato lo schema di protocollo d'Intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria svolta dal Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio in collaborazione con la Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, si è proceduto all'aggiornamento dello schema suddetto, anche in conseguenza delle modifiche normative occorse relativamente al Codice.

VISTA la nota n. DG PBAAC/USEGR/16 del 6 agosto 2009 con cui vengono condivisi i contenuti dello schema di protocollo d'Intesa dalla Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

RITENUTO di dover pertanto provvedere alla stipula dell'Intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali approvando lo schema aggiornato.

SU CONFORME proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, On. Michelangelo Tripodi, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente competente.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, a parziale modifica della deliberazione n. 1088/2008:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice lo schema di protocollo d'intesa, da stipularsi con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale in sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 1088 del 23/12/2008 (Allegato A).

*Il Segretario*  
**F.to: Durante**

*Il Presidente*  
**F.to: Loiero**

(segue allegato)

**ALLEGATO A**



**Ministero**  
*per i Beni e le Attività Culturali*



**Regione Calabria**

## PROTOCOLLO D'INTESA

**IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI,  
e  
E LA REGIONE CALABRIA**

**VISTI**

- gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Convenzione Europea del Paesaggio (di seguito "Convenzione"), adottata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e s. m. e i., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito: *Codice*), adottato ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137";
- la *Legge Urbanistica Regionale* 16 aprile 2002, n. 19, e s. m. e i., recante "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio";

**PREMESSO**

- che la *Convenzione* impegna ciascuna Parte contraente ad "integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale e urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio" (art.5, lettera d);
- che l'art. 135 del *Codice* impone alle Regioni di sottoporre il proprio territorio – limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso Codice, in collaborazione con lo Stato, nelle forme di cui all'art. 143 del Codice – a specifica normativa d'uso, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici;

**CONSIDERATO**

- che l'art. 143, comma 2, del *Codice* consente alle Regioni di stipulare con il *Ministero per i beni e le attività culturali* e con il *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo, in ogni caso, l'obbligo di elaborazione congiunta del piano con riguardo ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso Codice
- che, a norma dell'art. 17, comma 2, della *Legge Regionale* 16 aprile 2002, n. 19 e s. m. e i., recante "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio", il Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.) ha



## ALLEGATO A



*Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali*



*Regione Calabria*

valore di piano urbanistico-territoriale e pertanto, la sua elaborazione, quale piano paesaggistico, ex art. 135, comma 1, secondo periodo, e 143 del *Codice*, deve conformarsi, tra l'altro, all'art. 135 del *Codice medesimo*;

- che, a norma dell'art. 17, comma 4 bis, della suddetta Legge Regionale, Il Q.T.R. esplicita la sua valenza paesaggistica direttamente tramite normativa di indirizzo e prescrizioni e più in dettaglio attraverso successivi Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A) come definiti dallo stesso Q.T.R. ai sensi del Dlgs 42/04 e succ. mod e integraz.

- che, a norma dell'art. 17 bis, commi 1, 2, 3, 4, della stessa Legge Regionale, i Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A) sono intesi come strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio ai sensi dell'art. 143 del Dlgs 42/04 con funzione normativa, prescrittiva e propositiva, a seconda dei livelli di qualità del paesaggio nei vari ambiti individuati dal Q.T.R., operanti su area vasta sub-provinciale o sovra-comunale e vengono assunti dai P.T.C.P.

## RITENUTO

- che il paesaggio della Calabria rappresenta oggi un valore unico per le sue caratteristiche naturali ed una risorsa per lo sviluppo economico della Regione; e che, pertanto, la sua tutela deve essere perseguita attraverso misure di salvaguardia integrale, recupero e conservazione attiva;

- che il valore del paesaggio calabrese all'interno dell'area del Mediterraneo va a beneficio dell'intera Nazione, perché attraverso di essa si stabiliscono legami non solo finalizzati alla fruizione dei valori estetici ma anche di tipo sociale, culturale ed economico.

- che il percorso di attuazione del *Codice* dei beni culturali e del paesaggio in Calabria costituisce un campo privilegiato di sperimentazione avanzata per la tutela attiva del patrimonio paesaggistico nazionale;

- che l'attività di pianificazione, al fine della definizione di indirizzi e criteri condivisi, deve essere svolta dalla Regione e dallo Stato in modo unitario e sinergico, e deve coinvolgere comuni e province in un processo di riconoscimento partecipato dei valori paesaggistici, che determini la riqualificazione del territorio regionale e il rafforzamento delle identità dei luoghi ed in tal modo accresca la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche alle esigenze della tutela del paesaggio;

Tutto quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto, stipulano il seguente

## PROTOCOLLO D'INTESA

## Art. 1

## Finalità dell'accordo

1. Allo scopo di definire un quadro di riferimento normativo e strumentale condiviso, capace di conferire una efficace ed efficiente tutela e valorizzazione dei valori storici, culturali, naturalistici e paesaggistici presenti sul territorio della Regione Calabria, il *Ministero per i beni e le attività culturali* (di seguito denominato "*Ministero*"), e la Regione Calabria (di seguito denominata "*Regione*") manifestano la concorde volontà di procedere alla elaborazione progressiva e congiunta del "*Quadro Territoriale*



## ALLEGATO A



**Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali**



**Regione Calabria**

*Regionale* (Q.T.R.), con riferimento alla sola valenza paesaggistica, di seguito Piano Paesaggistico, e dei Piani Paesaggistici d'Ambito individuati dal QTR, di seguito P.P.d'A, il cui valore di piano paesaggistico, ai sensi e per gli effetti degli art. 135 e 143 del *Codice*, è espressamente riconosciuto dalle Parti contraenti.

Per le finalità di cui al comma 1, le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare ogni utile scambio di informazioni e ad attuare ogni forma di fattiva collaborazione.

2. La redazione congiunta del piano è finalizzata a:

a) dare attuazione agli articoli 135, 143 e 146 del *Codice*, tenuto conto, in quanto compatibili, degli obiettivi contenuti nella *Convenzione* di integrazione del paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio;

b) dare coerenza e unicità alla disciplina paesaggistica dettata ai diversi livelli territoriali di pianificazione (regionale, provinciale, comunale), da adottarsi in conformità con l'art. 143, comma 2, e 145 del *Codice*.

### Art.2

#### Azioni positive per la tutela e valorizzazione del paesaggio

1. La disciplina paesaggistica regionale, ai differenti livelli di pianificazione generale e di ambito, detta prescrizioni di tutela dei beni paesaggistici ed indirizzi per la valorizzazione e gestione del paesaggio della Calabria. Essa si esprime attraverso le prescrizioni in attuazione del *Codice* ed attraverso azioni mirate alla tutela, alla conoscenza, alla divulgazione e alla didattica sul paesaggio e indirizzate a favorire trasformazioni del territorio tendenti a perseguire obiettivi di qualità.

2. La valorizzazione del paesaggio, in armonia con quanto stabilito dall'art. 131, comma 5, del *Codice*, è perseguita in modo specifico attraverso misure di riqualificazione delle aree rurali e urbane in condizioni di degrado ambientale, funzionale e relativo alla qualità edilizia.

3. L'elaborazione della pianificazione paesaggistica si adegua al dettato dell'art. 135 e si articola nelle fasi indicate dall'art. 143.

4. Tutti i soggetti istituzionali hanno il compito di tutelare il sistema dei beni paesaggistici al fine di garantirne la conservazione dei valori. Gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali, nel rispetto del Piano Paesaggistico e dei P.P.d'A. individuati dal QTR, applicano la disciplina paesaggistica relativa ai beni di cui al presente comma, in conformità di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 145 del *Codice*.

### Art. 3

#### Impegni delle Parti contraenti

1. La Regione ed il Ministero contraente, in attuazione del *Codice* ed in coerenza con gli impegni assunti con la sottoscrizione della *Convenzione*.

a) assicurano la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e di danno ambientale, al procedimento di pianificazione paesaggistica, così come disciplinato dalla *Legge Regionale* 16 aprile 2002, n. 19 .

b) promuovono la salvaguardia e la reintegrazione dei valori del paesaggio, rendendo con esse compatibili le politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche, a carattere culturale, paesaggistico,



**ALLEGATO A**

**Ministero**  
**per i Beni e le Attività Culturali**



**Regione Calabria**

ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché le altre politiche che possono comunque avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

c) promuovono programmi pluridisciplinari di formazione sulle politiche per la salvaguardia dei beni paesaggistici e la pianificazione paesaggistica destinati agli operatori del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate.

**Art. 4****Piano paesaggistico ad elaborazione congiunta**

1. Per piano paesaggistico elaborato congiuntamente, ai sensi degli articoli 135 e 143, comma 2, del *Codice*, si intende la disciplina paesaggistica complessiva risultante dal Piano Paesaggistico e dei P.P.d'A. individuati dal QTR di cui agli articoli 17 comma 2 e *bis* e dall'art 17 *bis* della Legge Regionale n. 19/02.

2. Tale complessiva disciplina formerà oggetto dell'apposito accordo di cui al citato art. 143, comma 2, terzo periodo, del *Codice*, la cui sottoscrizione dovrà precedere l'approvazione da parte del Consiglio regionale prevista dagli articoli 25, comma 7, e 25 *bis*, comma 5, della *Legge Regionale* n. 19/02.

**Art. 5****Contenuti e caratteristiche del Piano**

-Fermo restando quanto stabilito dagli art. 135, comma 4, e 143, comma 1, del Codice al Piano Paesaggistico ed ai P.P.d'A. individuati dal QTR compete, in ogni caso, la definizione:

a) delle prescrizioni per il riconoscimento e la salvaguardia dei valori culturali espressi dai beni paesaggistici, costituite da:

- l'individuazione degli ambiti oggetto di tutela;
- l'indicazione degli elementi da tutelare all'interno di ciascun ambito (la descrizione dei loro caratteri costitutivi, cioè delle risorse che si intendono tutelare all'interno del perimetro);
- gli indirizzi e le prescrizioni per la formulazione dei Piani d'ambito, nonché per la conformazione dei piani provinciali e comunali alla disciplina paesaggistica recata dal *Quadro Territoriale Regionale*;

b) dei contenuti della valorizzazione, composti da:

- un primo riconoscimento dei territori regionali con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici;
- l'individuazione dei criteri per la definizione di obiettivi di qualità paesaggistica.
- i criteri e gli indirizzi a tal fine necessari nei Piani paesaggistici d'ambito.

All'apparato normativo dei *P.P.d'A.* individuati dal QTR compete, in accordo con Regione e Ministero contraente:

a) la specificazione ulteriore degli elementi da tutelare all'interno degli ambiti sottoposti a tutela e delle relative prescrizioni ad integrazione delle norme contenute nel Piano Paesaggistico.

b) l'individuazione e la descrizione degli ambiti paesaggistici di interesse unitario provinciale da sottoporre alla disciplina di valorizzazione ed i relativi obiettivi di qualità paesaggistica.

**Art. 6****Impegni specifici della Regione**

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 145, comma 5, del Codice, la Regione assicura la conformità alla disciplina paesaggistica contenuta nel Piano Paesaggistico e dai P.P.d'A. individuati dal QTR.



## ALLEGATO A



*Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali*



*Regione Calabria*

**Art. 7  
Comitato tecnico**

1. Ai fini dell'attuazione della presente intesa le parti istituiranno un apposito Comitato tecnico, cui affidare la definizione dei contenuti del Piano Paesaggistico, il coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione, la verifica del rispetto dei tempi previsti per ciascuna delle fasi di cui al disciplinare attuativo previsto dal successivo art. 12. Al Comitato è attribuita la facoltà di promuovere ogni iniziativa volta a superare eventuali cause ostative al raggiungimento degli obiettivi dell'intesa.

2. Al Comitato tecnico compete rappresentare gli interessi delle parti sottoscriventi la presente intesa e le obbligazioni rispettive, nonché l'individuazione delle risorse finanziarie, tecniche ed organizzative necessarie.

3. Il Comitato tecnico è composto come segue:

Per il Ministero:

- dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria;
- dal Soprintendente per i beni archeologici della Calabria;
- dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici della Calabria;
- da un rappresentante della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.

Per la Regione:

- dal Direttore Generale;
- Dal Dirigente del servizio 7;
- Dal Dirigente del servizio 8;
- Dal Funzionario Responsabile dell'U.O. Paesaggio.

4. Il Comitato tecnico delibera e si dà un proprio regolamento per il funzionamento e la periodicità delle riunioni. I componenti del Comitato tecnico, in caso di impedimento o assenza, possono conferire delega di partecipazione ai lavori. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono svolte dalla Regione, che ne cura la convocazione e ne redige i verbali. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato tecnico è a carico dell'ente di appartenenza. Il Comitato può invitare a partecipare ai propri lavori soggetti istituzionali o esperti esterni.

**Art. 8**

**Termine per l'elaborazione del piano**

1. La Regione si impegna a realizzare – in piena coerenza con la disciplina nazionale di settore e in sinergia con gli organi tecnici e amministrativi del *Ministero*, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente – la redazione del Piano Paesaggistico previa elaborazione dei dati informativi e svolgimento di analisi e ricognizioni utili al completo conseguimento della pianificazione paesaggistica, entro un anno dalla data di stipula della presente intesa.

2. In sede di accordo stipulato ai sensi dell'art. 143, comma 2, del *Codice* medesimo, le parti si impegnano altresì a cooperare in forme coordinate e unificate per la tutela e la valorizzazione del paesaggio regionale.



**ALLEGATO A**

**Ministero**  
**per i Beni e le Attività Culturali**



**Regione Calabria**

**Art. 9****Monitoraggio e revisione del piano**

Nell'accordo di cui all'art. 143, comma 2, del Codice, le Parti si impegnano a prevedere il monitoraggio della disciplina contenuta nell'apparato del Piano Paesaggistico e nei P.P.d'A. individuati dal QTR, nonché della sua applicazione, alla fine di ogni anno solare, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti di tutela emanati ai sensi degli articoli 140 e 141, ovvero di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141 *bis*, del Codice; in tali ultimi casi la Regione provvederà, d'intesa con il Ministero, e nei tempi con esso concordemente definiti – sentite, altresì, le amministrazioni provinciali e comunali che richiederanno di parteciparvi – alla revisione del piano stesso.

**Art. 10****Verifica e adeguamento del Piano**

1. Il Ministero contraente e la Regione sono consapevoli che in attesa della ~~la~~ definizione dei contenuti dello schema generale di convenzione di cui all'art. 156, comma 2, del Codice, che dovrà essere oggetto di intesa in Conferenza Stato-Regioni, si rende comunque necessario ed urgente provvedere in breve tempo alla copianificazione paesaggistica dell'intero territorio regionale, così come previsto dal Codice medesimo.

2. Le Parti si impegnano, comunque, ad adeguare il piano paesaggistico allo schema generale di convenzione previsto dall'art. 156, comma 2, del Codice, attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni, con il quale saranno definite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interpolarietà dei sistemi informativi.

**Articolo 11****Intese con gli enti territoriali locali**

1. Le Parti sono consapevoli che, secondo il disposto dell'art. 143, comma 5, del Codice, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo è subordinata all'approvazione, da realizzarsi nel termine massimo a tal fine dettato nel Piano Paesaggistico e comunque non oltre i due anni dalla data di approvazione dello stesso, degli strumenti urbanistici adeguati alla disciplina paesaggistica contenuta nel Piano Paesaggistico e nei P.P.d'A. individuati dal QTR, in applicazione dell'art. 145, commi 3 e 4, del medesimo Codice e secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero contraente e la Regione considerano il presente accordo propedeutico alla successiva stipula di intese con gli enti locali territoriali, da concludersi sulla base di uno schema che, allegato all'accordo di cui all'art. 5, comma 2, e da esso recepito, regolerà una procedura interistituzionale Stato-Regione-Enti locali finalizzata all'adeguamento dei piani di coordinamento provinciali e dei piani strutturali comunali alla disciplina del piano paesaggistico elaborato congiuntamente, quale definito dal precedente articolo 5, comma 1, e salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'art. 145, comma 3, del Codice.

## ALLEGATO A



*Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali*



*Regione Calabria*

**Art. 12****Disciplinare attuativo**

1. I criteri di redazione del Piano, limitatamente a quanto disposto dall'art 1 comma 1, la sua articolazione analitica, tematica, ricognitiva e prescrittiva, nonché i suoi criteri di redazione e rappresentazione, con particolare riferimento alle corrispondenti specifiche tecniche, sono regolati dal disciplinare attuativo della presente intesa, che della stessa ne costituisce parte integrante.
2. Il disciplinare di cui al comma precedente stabilisce altresì il cronoprogramma delle fasi di redazione del Piano ed è sottoscritto, per il Ministero dal Direttore generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria; per la Regione, dal Direttore generale del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio.
3. Il disciplinare attuativo di cui al comma 1 è sottoscritto entro un mese dalla stipula della presente intesa.

**Art. 13****Adeguamento dell'intesa**

1. Il presente protocollo d'intesa è adeguato, su richiesta anche di una sola delle parti, in caso intervengano modifiche delle normative citate o vengano emanate nuove disposizioni legislative.

Roma, /i.....

**IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

Firma \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA**

Firma \_\_\_\_\_